



Venezia, 2016

Procedura negoziata (art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016) finalizzata all'individuazione dell'operatore economico cui affidare il servizio di "Elaborazione di piani esecutivi per il miglioramento dei servizi offerti dagli Uffici Giudiziari" relativo all'attuazione dell'obiettivo 14 "Miglioramento dell'efficienza e della qualità delle prestazioni del sistema della giustizia civile" dell'asse 4 del POR FSE 2014/2020.

CIG Z5F1A6F242

Categoria Servizi di consulenza di valutazione. CPV 79419000-4 Servizi di consulenza di valutazione – 79414000-9 Servizi di consulenza di gestione delle risorse umane.

SCHEMA DI CONTRATTO DA SOTTOSCRIVERE TRAMITE SCAMBIO DI LETTERE

Con il presente scambio di lettere s'intende perfezionare il contratto d'appalto relativo al servizio in oggetto, giusta determina a contrarre Deliberazione n. 353/2016 della Giunta Regionale del Veneto, i cui atti di gara sono stati approvati con Decreto del Direttore Area Capitale e Umano e Culturale. in data

Il servizio è stato aggiudicato a CodestaImpresa/RTI _____ con sede in _____, Via _____, che ha offerto, sull'importo a base d'asta di €39.500,00 il ribasso pari al _____ e quindi la somma netta di € _____,00 come più precisamente si evince dal decreto di aggiudicazione n. _____ del _____, che si allega alla presente nota.

Si affida pertanto all'impresa _____, con sede in _____ (eventualmente: in qualità di capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituitosi ai sensi e per i fini dell'art. 48 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50, fra la suddetta impresa e _____, con sede in _____) nel prosieguo denominato semplicemente Impresa –il servizio di "Elaborazione di piani esecutivi per il miglioramento dei servizi offerti dagli Uffici Giudiziari" relativo all'attuazione dell'Obiettivo 14 "Miglioramento dell'efficienza e della qualità delle prestazioni del sistema della giustizia civile" dell'Asse 4 del POR FSE 2014/2020, secondo le modalità, i termini e le condizioni di seguito indicate e che dovrà essere realizzato in perfetta conformità al Capitolato descrittivo e prestazionale, all'offerta economica in data ____ ____ ____ e all'offerta tecnica in data __ ____ ____, che si allegano alla presente nota.

Il presente contratto deve intendersi stipulato a corpo e la Regione del Veneto remunererà l'Impresa per l'importo contrattuale di Euro _____, (_____ virgola _____) più IVA al 22%, pari a Euro _____ (_____ virgola _____), per un onere complessivo di Euro _____ (_____ virgola _____).

I piani esecutivi dovranno essere realizzati e consegnati entro quattro mesi dalla conclusione del contratto, salvo proroghe concesse solo per motivate esigenze della Stazione Appaltante.

Il corrispettivo sarà interamente corrisposto al termine dell'esecuzione del contratto, previa verifica della corrispondenza del servizio a quanto richiesto, entro sessanta giorni (ex art. 4, comma 6, del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231) dalla presentazione di idonea fattura elettronica, redatta nei modi di legge (ai sensi della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i.) e corredata da una relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, sull'attività svolta nel relativo periodo di riferimento. La fattura elettronica dovrà specificare, ai fini dell'ammissibilità della spesa:

- l'oggetto della prestazione con riferimento al presente contratto ed il riferimento al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo (FSE) nell'ambito del Asse 4 del POR FSE 2014-2020;
- il Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP)
- in relazione al c.d. split payment, la dicitura "scissione dei pagamenti" (art. 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e della Finanza del 23.01.2015);
- gli estremi della nota con la quale viene comunicato l'impegno della spesa sul bilancio regionale (art. 56, comma 7 del D. Lgs. 23.06.2011 n. 118).

(in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese: fermo restando il pagamento, da parte della Regione, dell'intero corrispettivo a favore della Capogruppo, ciascuna Impresa fatturerà la quota di corrispettivo di propria competenza direttamente alla stazione appaltante. Le fatture delle imprese mandanti dovranno essere vistate dalla Capogruppo, che dovrà altresì inviare alla stazione appaltante, a conferma dell'avvenuta ripartizione delle somme pagate, le quietanze rilasciate dalle imprese mandanti in originale).

La Regione si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato. Qualora a seguito di tali accertamenti si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali, si procederà all'immediata contestazione all'appaltatore delle circostanze rilevate. L'appaltatore potrà inviare le proprie controdeduzioni, sottoscritte dal legale rappresentante, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento della formale contestazione.

L'importo di aggiudicazione verrà ridotto in ragione delle eventuali inadempienze riscontrate.

In caso di ritardo rispetto alle modalità e termini di consegna stabiliti, verrà applicata una penale di € **150,00=** per ogni giorno di ritardo.

Le somme dovute a titolo di rideterminazione dell'importo dovuto o di penale sono trattenute dalla Regione sull'importo di aggiudicazione.

Il contratto si intende risolto, ai sensi e per effetto dell'art. 1456 C.C., nei seguenti casi:

a) qualora sia stato depositato contro l'aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'aggiudicatario;

- b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'aggiudicatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- c) qualora l'aggiudicatario perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica conclusasi con la stipulazione del presente atto, nonché richiesti per la stipula dell'atto medesimo per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- d) qualora l'ammontare delle penali raggiunga il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

Il gruppo di lavoro indicato dall'impresa in sede di offerta non potrà essere modificato senza il preventivo consenso della Regione. Qualora l'impresa durante lo svolgimento delle proprie prestazioni, dovesse trovarsi nella necessità di sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà preventivamente richiedere l'autorizzazione alla Regione, indicando i nominativi e le referenze delle persone che intende proporre in sostituzione di quelli indicati al momento dell'offerta. I nuovi componenti dovranno, in ogni caso, possedere requisiti equivalenti o superiori a quelli delle persone sostituite, da comprovare mediante la presentazione di idonea documentazione.

L'Impresa è tenuta ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti/collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. L'Impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'Impresa si impegna, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Impresa anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Eventuali sospensioni del contratto potranno essere disposte ai sensi di quanto previsto dall'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016. È facoltà dell'Amministrazione Regionale recedere dal contratto di appalto ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile, anche se è già iniziata la prestazione del servizio. *(Nel caso di assenza di subappalti: L'impresa dichiara che non intende far ricorso al subappalto.)*

(Nel caso di previsione di subappalti: L'affidamento in subappalto è consentito e disciplinato ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, nella misura e per i servizi o quote di servizi indicati all'atto dell'offerta.)

La Stazione Appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori sia inserita, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. I servizi o le parti di servizio affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione dei servizi oggetto di subappalto. L'appaltatore si obbliga a trasmettere

alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori. L'impresa, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/03, dà il proprio assenso alla trattazione dei dati con i sistemi elettronici o manuali in modo da garantirne comunque la sicurezza e la riservatezza.

È fatto assoluto divieto all'impresa di divulgare a terzi informazioni, dati, notizie o documenti di cui venisse a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio, o comunque in relazione ad esso.

L'impresa solleva la Regione da ogni eventuale responsabilità civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico della Regione, oltre il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Non è ammesso dalle parti il ricorso all'arbitrato. Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra l'impresa e la Regione saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Venezia.

Per l'esecuzione del servizio di cui al presente contratto sono individuati quale Responsabile Unico del Procedimento Il Dirigente dell'U.O. Risorse strumentali di area, dott.ssa Daniela Flora Targa, che assolverà anche le funzioni del Direttore dell'Esecuzione

L'impresa dichiara di conoscere e di assumersi tutti gli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all' art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e sue modifiche ed integrazioni, e si impegna a:

- comunicare il numero di conto corrente dedicato, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare, nonché le eventuali modifiche;
- ad inserire apposita clausola in tema di obblighi di tracciabilità finanziaria nei contratti con i propri contraenti, di cui, su richiesta, fornirà copia alla stazione appaltante;
- apporre, negli strumenti finanziari utilizzati per le transazioni, il Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP)

(in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese: L'Impresa mandataria si impegna a rispettare le norme sulla tracciabilità anche nei pagamenti effettuati a favore delle imprese mandanti).

L'Impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Con riferimento a quanto disposto dall'articolo 3, comma 9 bis della Legge 136/2010, rimane stabilito che tutti i pagamenti saranno accreditati (e quindi i flussi finanziari relativi al presente contratto rintracciabili) presso Banca _____, sul conto corrente Codice IBAN _____, il cui mancato utilizzo determinerà la risoluzione di diritto del presente contratto.

Tutti gli oneri fiscali riguardanti il servizio oggetto del presente contratto rimangono a carico dell'impresa, così pure le spese inerenti imposte di bollo e di registrazione del presente atto. Le Parti dichiarano che il presente contratto è assoggettato a IVA, per cui chiedono la registrazione con applicazione dell'imposta in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del DPR n. 131 del 1986.

In relazione a quanto previsto del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e della Determinazione n. 3 in data 5 marzo 2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture le Parti dichiarano che il servizio oggetto del presente contratto non è soggetto ad interferenze e che, pertanto, non è necessario allegare il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi per le interferenze).

Il sottoscritto dott. _____ dichiara, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 47 e seguenti del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che la Regione del Veneto, nella procedura di aggiudicazione di questo appalto, ha rispettato tutte le prescrizioni previste dall'art. 26, comma 3 e 3 bis della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e che il servizio oggetto del presente contratto non è presente nelle convenzioni Consip attive.

L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 7 settembre 2015, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettare incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 159/2011, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni antimafia interdittive di cui al D. Lgs. 159/2011. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa antimafia interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute. Le somme provenienti dall'applicazione di eventuali penali sono affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che le Prefetture faranno all'uopo pervenire.

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto stesso, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla sottoscrizione del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 91 e ss. Del D. Lgs. 159/2011. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informative supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del Decreto Legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella Legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – al fine del gradimento dell'impresa sub affidataria, per gli effetti di cui all'art. 91 e ss. del D. Lgs. 159/2011.

La stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore di imprese che hanno partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

Il legale rappresentante dell'Impresa, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione Appaltante che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della stessa, nell'ultimo triennio.

Per tutto quanto non previsto o disciplinato dal presente scambio di lettere, si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici di servizi.